



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-*bis* che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 26 giugno 2013, n. 148, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1 del predetto articolo 16-*bis*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015 che ha modificato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è complessivamente pari a 4.874.554.000,00 euro per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 27, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

VISTO il comma 1, lettera b) del richiamato articolo 47 che, in particolare, ha modificato il disposto del comma 2-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 prevedendo che *“Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso*



all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1 dicembre 2017, n. 561, con il quale sono state ripartite le risorse sul Fondo nazionale per l'esercizio 2017 ed è stato erogato il saldo pari al 20 per cento del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2018, n. 537, registrato dalla Corte dei Conti il 12 dicembre 2018, reg. n.1-3018;

TENUTO CONTO che è possibile ripartire tra le Regioni a statuto ordinario le risorse stanziare sul Fondo nazionale per l'esercizio 2021 applicando le percentuali di riparto indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, che modifica la tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come previsto dall'intesa sancita nella seduta del 5 agosto 2014 della Conferenza unificata;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto la lettera e-bis) al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevedendo la destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo, per un ammontare complessivo pari a euro 1.218.638,00 per l'anno 2021, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO l'articolo 200, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha previsto che “*La ripartizione delle risorse stanziare per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni*”;

CONSIDERATO che non è necessario valutare i dati trasportistici ed economici inerenti l'esercizio 2019 in quanto il richiamato articolo 200, comma 5, e successive modificazioni, non prevede l'analisi di tali dati ai fini dell'applicazione delle penalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 febbraio 2021, n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 2021, n. 796 è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto



pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 4 dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pari complessivamente a euro 3.898.668.289,60;

VISTA la nota n.8617 del 2 novembre 2021, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del disposto del comma 2-*bis*, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dall'articolo 47, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

TENUTO CONTO dei dati istruttori inerenti le variazioni per ciascuna Regione in incremento e decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso alle infrastrutture ferroviarie introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana S.p.a., con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO CONTO che le Regioni hanno concordato di procedere alla compensazione tra i maggiori o i minori oneri sostenuti dai medesimi enti territoriali, per l'adeguamento dei canoni di cui trattasi, con il seguente criterio:

- il 50 per cento dell'avanzo da minor onere complessivo ripartito tra tutte le Regioni secondo la quota storica di accesso al Fondo nazionale trasporti;
- il restante 50 per cento ripartito tra le sole Regioni che hanno registrato minori costi di pedaggio (Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana) in proporzione ai minori oneri medesimi, sino alla concorrenza del maggior onere complessivamente registrato;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere con sollecitudine alla ripartizione del Fondo, al netto della quota dello stesso destinata alla compensazione in argomento, al fine di evitare carenza di liquidità al settore del trasporto pubblico locale e regionale durante la crisi epidemiologica in corso;

CONSIDERATO che è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta straordinaria dell'11 novembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno 2021 le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pari complessivamente a 4.874.554.000,00 euro, sono ripartite fra le Regioni, al netto della quota dello 0.025 per cento destinata alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le percentuali indicate nella Tabella 1):

Tabella 1)	% di riparto	100%
ABRUZZO	2,69	131.079.613,28
BASILICATA	1,55	75.529.145,20
CALABRIA	4,28	208.557.897,70



CAMPANIA	11,07	539.424.282,15
EMILIA ROMAGNA	7,38	359.616.188,10
LAZIO	11,67	568.661.370,61
LIGURIA	4,08	198.812.201,55
LOMBARDIA	17,36	845.926.426,20
MARCHE	2,17	105.740.803,28
MOLISE	0,71	34.597.221,35
PIEMONTE	9,83	479.000.965,99
PUGLIA	8,09	394.213.409,44
TOSCANA	8,83	430.272.485,22
UMBRIA	2,03	98.918.815,97
VENETO	8,27	402.984.535,98
		4.873.335.362,00
BANCA DATI E S.I.P		1.218.638,00
	100,00	4.874.554.000,00

Articolo 2

1. Per l'anno 2021 l'impegno e l'erogazione del 20 per cento delle somme ripartite a favore delle Regioni a statuto ordinario sono effettuati, tenuto conto delle somme già impegnate ed erogate a favore di ciascuna Regione a titolo di anticipazione con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 febbraio 2021, n. 72, registrato dalla Corte dei Conti il 12 marzo 2021, n. 796, secondo le quote di seguito riportate nella Tabella 2) per ciascuna Regione:

Tabella 2)	% di riparto	Saldo 20% (Riparto 100% al netto anticipazione) (a)	Importo decurtazione anno 2015 (F.do TPL 2016)4RATA (b)	quota penalità 4 RATA redistribuita (c)	TOTALE EROGATO (d)=(a) – (b) + (c)
ABRUZZO	2,69	26.215.922,66		149.176,07	26.365.098,73
BASILICATA	1,55	15.105.829,04	563.705,36	85.956,47	14.628.080,15
CALABRIA	4,28	41.711.579,54		237.350,78	41.948.930,32
CAMPANIA	11,07	107.884.856,43		613.895,58	108.498.752,01



EMILIA ROMAGNA	7,38	71.923.237,62		409.263,72	72.332.501,34
LAZIO	11,67	113.732.274,12	4.244.155,87	647.169,05	110.135.287,31
LIGURIA	4,08	39.762.440,31		226.259,62	39.988.699,93
LOMBARDIA	17,36	169.185.285,24		962.712,49	170.147.997,73
MARCHE	2,17	21.148.160,66		120.339,06	21.268.499,72
MOLISE	0,71	6.919.444,27		39.373,61	6.958.817,88
PIEMONTE	9,83	95.800.193,20		545.130,40	96.345.323,60
PUGLIA	8,09	78.842.681,89		448.637,33	79.291.319,22
TOSCANA	8,83	86.054.497,04		489.674,61	86.544.171,66
UMBRIA	2,03	19.783.763,19	738.272,19	112.575,25	19.158.066,26
VENETO	8,27	80.596.907,20		458.619,37	81.055.526,57
		974.667.072,40	5.546.133,42	5.546.133,42	974.667.072,40

2. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono effettuati senza applicare penalità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ma tenendo conto delle quote da decurtare alle risorse assegnate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1 dicembre 2017, n. 561, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2018, n. 537, che ha stabilito che le decurtazioni da applicare alle citate Regioni devono essere rateizzate in 8 rate a decorrere dall'anno 2018. Le decurtazioni sono ridistribuite tra le Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 con le medesime percentuali di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli precedenti il piano di riparto e di erogazione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per l'esercizio 2021 è riportato nella Tabella 3).
2. Le quote indicate nella colonna e) della Tabella 3) sono date dalla somma delle risorse erogate a titolo di anticipazione con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 febbraio 2021, n. 72, e del saldo determinato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2.

Tabella 3)	%	RIPARTO DEL 100% (a)	RIPARTO del 80% (b)	RIPARTO DEL 20% (c)	penalità DI n.561 del 1/12/17 (4 rata) (d)	RIPARTO DEL 100% erogato (e)=(b)+(c)
ABRUZZO	2,69	131.079.613,28	104.863.690,62	26.365.098,73		131.228.789,35
BASILICATA	1,55	75.529.145,20	60.423.316,16	14.628.080,15	563.705,36	75.051.396,31



CALABRIA	4,28	208.557.897,70	166.846.318,16	41.948.930,32		208.795.248,48
CAMPANIA	11,07	539.424.282,15	431.593.372,98	108.498.752,01		540.092.124,99
EMILIA ROMAGNA	7,38	359.616.188,10	287.692.950,48	72.332.501,34		360.025.451,82
LAZIO	11,67	568.661.370,61	454.710.226,56	110.135.287,31	4.244.155,87	564.845.513,86
LIGURIA	4,08	198.812.201,55	159.064.965,18	39.988.699,93		199.053.665,11
LOMBARDIA	17,36	845.926.426,20	676.835.684,64	170.147.997,73		846.983.682,37
MARCHE	2,17	105.740.803,28	84.592.642,62	21.268.499,72		105.861.142,34
MOLISE	0,71	34.597.221,35	27.677.777,08	6.958.817,88		34.636.594,96
PIEMONTE	9,83	479.000.965,99	383.215.490,08	96.345.323,60		479.560.813,68
PUGLIA	8,09	394.213.409,44	315.370.727,56	79.291.319,22		394.662.046,77
TOSCANA	8,83	430.272.485,22	344.252.498,86	86.544.171,66		430.796.670,52
UMBRIA	2,03	98.918.815,97	79.135.052,77	19.158.066,26	738.272,19	98.293.119,03
VENETO	8,27	402.984.535,98	322.393.575,86	81.055.526,57		403.449.102,43
	100,00	4.873.335.362,00	3.898.668.289,60	974.667.072,40	5.546.133,42	4.873.335.362,00
BANCA DATI E S.I.P		1.218.638,00				1.218.638,00
		4.874.554.000,00				4.874.554.000,00

Articolo 4

1. In ragione dell'applicazione del disposto dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono riportate, nella Tabella 4), per ciascuna Regione, le variazioni, incidenti sulla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, relative all'incremento o al decremento dei costi sostenuti da ciascuno dei richiamati Enti territoriali a seguito della variazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotta dalla società RFI S.p.A. con decorrenza 1° gennaio 2018.
2. Le variazioni inerenti il pedaggio infrastrutture di cui al comma 1 sono considerate in relazione al costo unitario del treno km definito per l'anno 2020 e per l'anno 2021 moltiplicato per la quantità di treno km prodotti in ciascuna Regione nell'esercizio 2017. Le variazioni inerenti il pedaggio infrastrutture relativo all'esercizio 2020 si intendono definitive, mentre quelle relative all'esercizio 2021 si intendono provvisorie e sono considerate a titolo meramente indicativo in quanto dovranno essere verificate a consuntivo nell'esercizio 2022.
3. Ai fini della ripartizione del fondo relativo all'esercizio 2021 sono prese a riferimento le sole variazioni relative all'anno 2020, indicate nella colonna (a) della Tabella 4). Gli importi di cui alla colonna (g) sono ottenuti con il seguente criterio:



a) il 50 per cento dell'avanzo da minor onere complessivo è ripartito tra le sole Regioni che hanno registrato minori costi di pedaggio (Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana) in proporzione ai minori oneri medesimi, ovvero:

- 1) sommando le sole variazioni negative di cui alla colonna (a), come riportate nella colonna (b), per un importo complessivamente pari a -34.451.397,41 euro;
- 2) calcolando le percentuali di redistribuzione rapportando i singoli minori oneri al totale indicato al punto 1) (colonna (c));
- 3) moltiplicando le percentuali di redistribuzione di cui al punto 2) per l'importo pari a 9.121.908,24 euro (il 50 per cento del totale di cui alla colonna (a) in valore assoluto) e ottenendo gli importi indicati in colonna (d);

b) il rimanente 50 per cento dell'avanzo da minor onere complessivo è ripartito tra tutte le Regioni, moltiplicando le percentuali di cui alla colonna (e) (quote storiche di accesso al Fondo di cui al presente decreto) per l'importo pari a 9.121.908,24 euro (il 50 per cento del totale di cui alla colonna (a) in valore assoluto) e ottenendo gli importi indicati in colonna (f);

c) gli importi di cui alla colonna (g) sono dati dalla somma degli importi di cui alle colonne (a), (d) ed (f).

4. Gli importi relativi alla variazione del canone 2020, di cui alla colonna (g) della Tabella 4), in quanto relativi a dati definitivi inerenti l'esercizio 2020, sono considerati ai fini della ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 5.

5. Gli importi relativi alla variazione del canone 2021, di cui alla colonna (h), sono riportati per memoria e saranno oggetto di verifica definitiva con il provvedimento di riparto del Fondo 2022.

Tabella (4)	Variazione (maggior/minore) onere PIR 2020 (a)	Minori Costi 2020 (b)	% redistribuzione in base ai Minori Costi 2020 (c)	Redistribuzione 50 per cento avanzo da minor onere in base ai Minori Costi (d)	Percentuali di riparto Fondo 2021 (e)	Redistribuzione 50 per cento avanzo da minor onere in base alle percentuali di riparto Fondo 2021 (f)	Compensazione tra maggiori/minori oneri 2020 (g)=(a)+(d)+(f)	Variazione PIR 2021 (h)
ABRUZZO	1.377.861,47	-	-	-	2,69%	245.354,80	1.623.216,27	1.401.522,88
BASILICATA	301.596,23	-	-	-	1,55%	141.375,44	442.971,67	381.937,86
CALABRIA	817.127,46	-	-	-	4,28%	390.378,63	1.207.506,09	857.128,22
CAMPANIA	- 9.915.646,63	- 9.915.646,63	0,29	2.625.426,70	11,07%	1.009.694,27	- 6.280.525,65	- 9.751.772,27
EMILIA ROMAGNA	7.367.229,32	-	-	-	7,38%	673.129,52	8.040.358,84	7.343.077,83
LAZIO	- 8.965.381,96	- 8.965.381,96	0,26	2.373.819,29	11,67%	1.064.420,25	- 5.527.142,43	- 9.016.972,48
LIGURIA	- 2.616.917,65	- 2.616.917,65	0,08	692.897,37	4,08%	372.136,64	- 1.551.883,64	- 2.638.600,12
LOMBARDIA	- 10.259.209,61	- 10.259.209,61	0,30	2.716.393,98	17,36%	1.583.404,93	- 5.959.410,70	- 8.870.721,30
MARCHE	825.567,28	-	-	-	2,17%	197.925,62	1.023.492,90	747.302,77
MOLISE	1.531.066,78	-	-	-	0,71%	64.759,07	1.595.825,85	1.264.430,02
PIEMONTE	- 407.983,67	- 407.983,67	0,01	108.024,34	9,83%	896.593,92	- 596.634,59	- 292.650,43
PUGLIA	1.486.656,28	-	-	-	8,09%	737.888,59	2.224.544,87	1.445.620,42
TOSCANA	- 2.286.257,89	- 2.286.257,89	0,07	605.346,55	8,83%	805.383,96	- 875.527,38	- 2.235.715,57
UMBRIA	882.797,56	-	-	-	2,03%	185.156,22	1.067.953,78	1.130.144,65
VENETO	1.617.678,55	-	-	-	8,27%	754.306,38	2.371.984,93	1.547.905,36
Totale	- 18.243.816,48	- 34.451.397,41	1,00	9.121.908,24	100,00%	9.121.908,24	- 0,00	- 16.687.362,16

Articolo 5

1. Gli importi indicati in Tabella 5) costituiscono il riparto definitivo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per l'esercizio 2021.
2. Gli importi indicati nella colonna (e) della Tabella 5) sono ottenuti applicando al saldo per l'anno 2021, determinato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, gli importi di cui all'articolo 4, comma 4.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono impegnati ed erogati in favore di ciascuna Regione con successivi provvedimenti dirigenziali.



Tabella (5)	%	Riparto del 100% Fondo 2021 (tabella 3) (a)	Anticipazione 80% D.I. n. 72 del 09/02/2021 (b)	Totale saldo 20% (c)	Compensazione tra maggiori/minori oneri 2020 (d)	Saldo 20% con applicazione PIR (e)=(c)+(d)
ABRUZZO	2,69	131.228.789,35	104.863.690,62	26.365.098,73	1.623.216,27	27.988.315,00
BASILICATA	1,55	75.051.396,31	60.423.316,16	14.628.080,15	442.971,67	15.071.051,82
CALABRIA	4,28	208.795.248,48	166.846.318,16	41.948.930,32	1.207.506,09	43.156.436,41
CAMPANIA	11,07	540.092.124,99	431.593.372,98	108.498.752,01	- 6.280.525,65	102.218.226,35
EMILIA ROMAGNA	7,38	360.025.451,82	287.692.950,48	72.332.501,34	8.040.358,84	80.372.860,17
LAZIO	11,67	564.845.513,86	454.710.226,56	110.135.287,31	- 5.527.142,43	104.608.144,88
LIGURIA	4,08	199.053.665,11	159.064.965,18	39.988.699,93	- 1.551.883,64	38.436.816,29
LOMBARDIA	17,36	846.983.682,37	676.835.684,64	170.147.997,72	- 5.959.410,70	164.188.587,03
MARCHE	2,17	105.861.142,34	84.592.642,62	21.268.499,72	1.023.492,90	22.291.992,62
MOLISE	0,71	34.636.594,96	27.677.777,08	6.958.817,88	1.595.825,85	8.554.643,73
PIEMONTE	9,83	479.560.813,68	383.215.490,08	96.345.323,60	596.634,59	96.941.958,19
PUGLIA	8,09	394.662.046,77	315.370.727,56	79.291.319,22	2.224.544,87	81.515.864,09
TOSCANA	8,83	430.796.670,52	344.252.498,86	86.544.171,66	- 875.527,38	85.668.644,28
UMBRIA	2,03	98.293.119,03	79.135.052,77	19.158.066,26	1.067.953,78	20.226.020,04
VENETO	8,27	403.449.102,43	322.393.575,86	81.055.526,57	2.371.984,93	83.427.511,50
		4.873.335.362,00	3.898.668.289,60	974.667.072,40	- 0,00	974.667.072,40

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

